

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/796 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 maggio 2017**  
**che approva il diclofluanide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo**  
**di prodotto 21**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diclofluanide.
- (2) Il diclofluanide è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 22 ottobre 2015.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'11 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti diclofluanide possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) L'accettabilità dei rischi connessi all'uso dei prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per l'attenuazione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento del rinnovo delle approvazioni dei principi attivi esistenti nei prodotti antincrostazione, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dell'uso di tali principi attivi, nonché delle misure di attenuazione del rischio applicate, l'approvazione di tutti questi principi attivi dovrebbe scadere alla stessa data.
- (7) È pertanto opportuno approvare il diclofluanide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

